Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 10 febbraio 1928 - ANNO VI — Numero 34

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Por il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:

Elenco delle obbligazioni di 3ª serie sorteggiate nella 19ª estrazione del 1° febbraio 1928.

Elenco delle obbligazioni di 3ª serie sorteggiate nelle prime 18 estrazioni e non ancora rimborsate.

Società italiana di servizi marittimi, in Roma: Elenco delle obbligazioni 4 per cento sorteggiate nella 23ª estrazione del 1° febbraio 1928 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni 5.50 per cento sorteggiate nella 22ª estrazione del 27 gennaio 1928 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Consorzio d'irrigazione dell'Agro Veronese: Elenco delle obbligazioni del prestito 1890 (Lombard-Odier) sorteggiate anticipatamente e rimborsabili dal 15 febbraio 1928.

Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nelle estrazioni del 1° febbraio 1928.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1911 sorteggiati nella 25ª estrazione del 1° febbraio 1928.

Banca d'Italia - Credito fondiario:

Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4 per cento convertito al 3.75 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1928.

Elenco delle cartelle fondiarie tipo già 4.50 per cento convertito al 3.75 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1928.

Società grandi alberghi varesini, in Varese: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1928 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 479.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 115.
Autorizzazione al comune di Corte Palasio a trasferire la sede municipale alla frazione Terraverde.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Corte Palasio, in esecuzione della deliberazione 21 ottobre 1926, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla frazione Terraverde;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Milano con deliberazione 17 dicembre 1926;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Corte Palasio, in provincia di Milano, è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Terraverde.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 104. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 480.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 116.
Istituzione in Sassari di un Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 998;
Vista la deliberazione in data 29 settembre 1925 e la lettera 7 aprile 1926 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Sassari;
Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale medesima in data 10 dicembre 1927;
Vista la deliberazione del Commissario prefettizio del comune di Sassari, in data 30 ottobre 1927;
Vista la deliberazione in data 23 marzo 1926 della Cassa provinciale di credito agrario di Sassari;

Vista la deliberazione in data 24 dicembre 1925 della Camera di commercio ed industria della provincia di Sassari;
Vista la deliberazione, in data 8 settembre 1925, del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale della Sardegna per le malattie infettive del bestiame in Sassari;
Vista la deliberazione in data 3 marzo 1926 della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università degli studi in Sassari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Sassari un Regio istituto superiore di medicina veterinaria che inizierà i suoi corsi con l'anno accademico 1927-28.

Art. 2.

All'impianto ed al funzionamento dell'Istituto contribuirà la provincia di Sassari con L. 15,000 annue nel primo biennio di funzionamento e con L. 180,000 annue nel secondo biennio, fornendo i locali adatti alla sede dell'Istituto.
A discarico dell'onere anzidetto assunto dalla provincia di Sassari contribuiranno gli enti sovventori suindicati nella misura per ciascuno di essi qui appresso segnata: il comune di Sassari con L. 7500 annue; la Cassa provinciale di credito agrario di Sassari con L. 7000 annue; la Camera di commercio di Sassari con L. 3000 annue.
Lo Stato contribuirà con L. 32,000 per ciascuno dei primi due anni e L. 60,000 per i successivi da imputarsi sul capitolo 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1927-28 e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 105. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 481.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2764.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio pel rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, col quale venne costituito il Consorzio fra lo Stato e la provincia di Verona per l'esecuzione dei lavori di rimboscamento nella Provincia medesima;
Visti i successivi Regi decreti 6 febbraio 1898, n. 83, e 5 ottobre 1903, n. 422, coi quali il concorso dello Stato al detto Consorzio, determinato in L. 5000 annue col decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, venne aumentato sino a L. 15,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 15,000;
Visto che la provincia di Verona ha portato il suo contributo al detto Consorzio a L. 50,000, come dalla deliberazione 24 gennaio 1927 di quel Consiglio provinciale;
Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti, istituito con R. decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, in provincia di Verona, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928, alla somma di L. 50,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 50,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero, per l'esercizio 1927-1928, ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 482.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2765.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Vercelli di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 27 luglio 1927 della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Vercelli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Vercelli, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme del Regio decreto suddetto e del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo non superiore a L. 50,000, a decorrere dall'esercizio 1927-1928, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Vercelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 483.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2767.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di La Spezia di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 8 agosto 1927 del Consiglio provinciale di La Spezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di La Spezia, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 5000 e per la durata di anni dieci a decorrere dall'esercizio 1927-1928, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di La Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 484.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2769.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Savona di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 10 agosto 1927 del commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Savona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Savona, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di lire 7000 e per la durata di anni dieci a decorrere dall'esercizio 1927-1928, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Savona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 72. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 485.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2768.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Varese di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 28 luglio 1927 del Commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Varese;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Varese, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 25,000, a decorrere dall'esercizio 1927-28, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Varese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 486.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2770.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 maggio 1914, n. 599, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Porto Maurizio (ora denominata Imperia) pei lavori di rimboschimento nella Provincia medesima, col quale il concorso dello Stato, per l'esecuzione di tali lavori, venne fissato in L. 4000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 4000;

Visto che la provincia di Imperia ha portato il suo contributo al detto Consorzio a L. 10,000 annue, come dalla deliberazione 14 giugno 1927 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria di quella Provincia;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Imperia, determinato sino alla somma di L. 4000 col R. decreto 31 maggio 1914, n. 599, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928, sino alla somma di L. 10,000 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 10,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1927-1928, ed ai capitoli corrispondenti pei bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 487.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2771.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1873, n. 1449, col quale venne costituito il Consorzio tra lo Stato e la provincia di Messina pei lavori di rimboschimento nella Provincia medesima;

Visti i successivi Nostri decreti 6 settembre 1902, n. 417, 26 giugno 1904, n. 384, 8 dicembre 1910, n. 917, e 29 marzo 1914, n. 473, coi quali il concorso dello Stato pei lavori di rimboschimento su indicati, fissato in L. 10,000 annue col decreto 11 maggio 1873, n. 1449, venne aumentato sino a L. 70,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 70,000;

Visto che la provincia di Messina ha portato il suo contributo ai detti lavori a L. 100,000 annue, come dalla deliberazione 30 dicembre 1925 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria di quella Provincia;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio pei rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Messina, determinato nella somma di L. 70,000 col R. decreto 9 novembre 1925, n. 2116, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928, alla somma di L. 100,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 100,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1927-1928 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 488.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2772.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Aosta di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 30 maggio 1927 della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Aosta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Aosta, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di L. 20,000 a decorrere dall'esercizio 1927-1928, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Aosta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 489.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2773.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Siena di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1926 del Consiglio provinciale di Siena;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Siena, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio, allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di lire 5000, a decorrere dall'esercizio 1927-1928, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Siena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 490.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2774.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Arezzo di un Consorzio per rimboschimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 27 dicembre 1926 del Consiglio provinciale di Arezzo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato e la provincia di Arezzo, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di lire 6100, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 82-*bis* del bilancio passivo di questo Ministero dell'esercizio corrente, e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Arezzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 77. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale mista per la provincia di Pisa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con cui la Confederazione chiede l'approvazione della nomina del senatore principe Pietro Ginori Conti a presidente dell'Unione industriale mista di Pisa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del senatore principe Pietro Ginori Conti a presidente dell'Unione industriale mista di Pisa.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Zian fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 maggio 1877 e residente a Trieste, Salita di Gretta 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Zian è ridotto in « Ziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Zok di Lorenzo, nato a Trieste l'11 gennaio 1888 e residente a Trieste, via Giacomo Ciamician 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Zok è ridotto in « Zocchi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Zok nata Granozio di Giuseppe, nata il 1° maggio 1893, moglie;
2. Erminio di Eugenio, nato il 13 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 6 febbraio 1928, alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Sezione magistrale di scherma.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Il giorno 2 febbraio 1928 (VI) è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale in Fignola, provincia di Modena, collegato all'ufficio telegrafico di Lama Mocogno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 9 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.24	Belgrado	33.25
Svizzera	363.34	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.053	Albania (Franco oro)	365.35
Olanda	7.618	Norvegia	5.02
Spagna	321.62	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.509	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	74.35
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.15
New York	18.898	Littorio 5 %	83.95
Dollaro Canadese	18.86	Obbligazioni Venezie 3,50	74.65
Oro	364.64		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 267.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3304 — Data della ricevuta: 23 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 180 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conversione di certificato vecchio consolidato 5 per cento e cessione di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 238.

Questa Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.50 % del certificato vecchio consolidato 5 % n. 1072311 di L. 10 intestato a Parisi Francesco Paolo fu Giuseppe, domiciliato a Calatafimi, con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare, quale usciere di conciliazione, ed attergato di cessione della relativa rendita a favore di Giuseppe Avila Miceli fu Ignazio.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 % contenente la suaccennata cessione è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 3.50 % n. 258362 di L. 7 emesso in sostituzione per conversione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 223.

Con domanda in data 17 dicembre 1927 il sig. Mariano De Giorgio fu Enrico, nella sua qualità di cassiere del Tesoro centrale del Banco di Napoli, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita n. 163671 di L. 1000, consolidato 5 per cento intestata a Torregrosso Antonio fu Giuseppe.

A tergo del relativo certificato oltre la dichiarazione di consenso prestata dal titolare per l'operazione di cui sopra con l'incarico al signor De Giorgio Mariano di ritirare le cartelle, esiste una precedente scrittura, di cui non si riesce a decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da una fitta cancellatura.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal signor Mariano De Giorgio.

Roma, 11 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.